

## DEMOCRAZIA DIGITALE COME DIFFERENZA: nuovi diritti, nuove esclusioni

*DEMOCRACIA DIGITAL COMO UMA DIFERENÇA: novos direitos, novas exclusões<sup>1</sup>*

Pasquale Luigi Di Viggiano<sup>2</sup>  
 Università del Salento

### Abstract:

La partecipazione sociale e politica digitale contemporanea (*e-Democracy*) è un prodotto della digitalizzazione dello Stato e dei suoi apparati, caratterizzata dalla produzione di nuovi diritti resi possibili dalle tecnologie della comunicazione. La digitalizzazione degli apparati dello Stato attraverso le nuove tecnologie basate su algoritmi intelligenti e le norme sulla società dell'informazione e della comunicazione hanno innescato la produzione di cosiddetti "nuovi diritti" la cui esigibilità amplia il concetto di democrazia stabilendo una differenza tra il tradizionale governo della cosa pubblica e le crescenti pretese delle comunità sempre più legate al sistema della comunicazione digitale. I diritti di accedere a Internet e alla rete, all'*e-voting*, a comunicare con la PA attraverso le nuove tecnologie, a ricevere servizi pubblici digitali sono paralleli a doveri dello Stato caratterizzati dalla soddisfazione dei nuovi diritti. Contemporaneamente cresce il rischio che forme di partecipazione digitale producano livelli di esclusioni intollerabili che intaccano la democrazia. Osservare e descrivere, con gli strumenti concettuali del Centro di Studi sul Rischio, come il sistema del diritto, della politica e della società evolvono attraverso il rapporto con l'ecosistema digitale trainato dall'arcipelago delle intelligenze artificiali rappresenta l'obiettivo e la sfida sempre incerta negli esiti, sempre nuova nelle acquisizioni ma sempre stimolante e proficua sotto il profilo della ricerca sociale, politica e giuridica.

### Keywords:

*E-Democracy*. Diritti digitali. Intelligenze artificiali. Esclusione/inclusione. Rischio.

### Resumo:

A participação social contemporânea e a política digital (*e-Democracia*) é produto da digitalização do Estado e de seus aparelhos, caracterizados pela produção de novos direitos viabilizados pelas tecnologias de comunicação. A digitalização do aparato estatal por meio de novas tecnologias baseadas em algoritmos inteligentes e as regras sobre a sociedade da informação e comunicação têm desencadeado a produção dos chamados "novos direitos" cuja aplicabilidade amplia o conceito de democracia, estabelecendo uma diferença entre o governo tradicional dos assuntos públicos e as crescentes demandas das comunidades cada vez mais ligadas ao sistema de comunicação digital. Os direitos de acesso à Internet e à rede, ao voto eletrônico, à comunicação com o PA por meio de novas tecnologias, ao recebimento de serviços públicos digitais são paralelos aos deveres do Estado caracterizados pela satisfação dos novos direitos. Ao mesmo tempo, há um risco crescente de que as formas de participação digital produzam níveis intoleráveis de exclusão que afetam a democracia. Observar e descrever, com as ferramentas conceituais do Centro de Estudos de Risco, como o sistema de direito, política e sociedade evoluem através da relação com o ecossistema digital impulsionado pelo arquipélago das inteligências artificiais representa o objetivo e o desafio sempre incerto nos resultados, sempre novos nas aquisições, mas sempre estimulante e rentável do ponto de vista da pesquisa social, política e legal.

<sup>1</sup> Tradução de Rafael Libaneo.

<sup>2</sup> Pasquale Luigi Di Viggiano, is Adjunct Professor of IT Laboratory of Social Planning and Project Management - Master's Degree Course in Euro-Mediterranean Governance of Migration Policies; Deputy Director of the Centro di Studi sul Rischio and teacher for the "Digital Administration" module of the SSPL (Graduate school for the legal professions) and the APPREST Master; scientific director of FAMI action research: Migrants coming-App, Department of Legal Sciences, University of Salento. PhD in Legal Sciences, he deals with legal informatics and legal sociology. He is the author of monographs, essays and articles in national and international journals. Among his most recent publications: Legal perspectives of intelligent machines, in «Electronic Journal of Law, Economics, Management», Year VII, n. 3/2017; Artificial intelligence and organizational communication. Technologies for Business Project Engineering in health, Trento, Tangram Scientific Editions, 2019; Intelligenza artificiale e diritto: il rischio del lavoro tecnologico, . In: L. F. Vergara, H. E. Zornosa Prieto, J. E. Douglas Price, (a cura di), Derecho y política en la deconstrucción de la complejidad. Estudios sobre el presente como diferencia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2021.

**Palavras-chave:**

*E-Democracy*. Direitos digitais. Inteligências artificiais. Exclusão/inclusão. Risco.

## 1 PREMESSA

La progressiva affermazione nella società contemporanea della forma di un nuovo sistema operativo sociale definito *networked* (Wellman, 2012), consente di operare una osservazione dei dispositivi sociali disponibili per descrivere come la vita quotidiana sia una vita connessa e questa connessione perpetua offra infinite opportunità di far parte del dare e dell’avere del *networking*. Opportunità che presentano rischi di estremo isolamento o di una nuova socialità costantemente connessa. Il nuovo sistema operativo sociale inteso come “individualismo in rete” libera dalle restrizioni dei gruppi strettamente uniti ma richiede anche di sviluppare abilità e strategie di rete, di lavorare per mantenere i legami e bilanciare più reti che si sovrappongono. Tre elementi delineano la “tripla rivoluzione” che ha portato a questa trasformazione: l’ascesa dei social network, la capacità di Internet di *raggiungere* gli individui e la connettività sempre attiva dei dispositivi mobili, a cui si aggiunge lo sviluppo progressivamente performante di una variegata serie di Intelligenze Artificiali e di strategie per la loro applicazione. L’affermazione di questo modello ha ampliato le relazioni personali al di là delle famiglie e dei quartieri; ha trasformato il lavoro, sempre più spesso svolto lontano dai luoghi tradizionali (*Smart Working*) in aziende meno gerarchiche e più guidate dal *team*; ha incoraggiato le persone a creare e condividere contenuti in rete; ha cambiato il modo in cui le persone ottengono le informazioni. Ha cambiato il modo di comunicare.

È del tutto evidente come all’interno di questo modello le relazioni personali corrano il rischio di diventare esclusivamente virtuali (ma non meno reali); come i lavoratori “digitali” siano sottoposti a nuove forme di sfruttamento mentre adeguati strumenti giuridici di tutela tardano a realizzarsi; come la condivisione di contenuti sulle reti produca una profilazione accuratissima che si trasforma in controllo sociale; come le informazioni che circolano in rete siano spesso delle *fake news* e svolgano un’attività devastante di disinformazione e di modellamento perverso dell’opinione pubblica con notevole incidenza sulla politica, sui governi, sulla formazione del consenso e, in definitiva, sulla qualità e i caratteri della democrazia che per questo può essere distorta.

Osservare questo processo e descriverne gli esiti consente di stabilire le modalità e individuare gli strumenti impiegati per la costruzione dei nuovi diritti e la formazione delle

nuove identità della democrazia contemporanea ma abilita anche a evidenziarne le differenze dal modello classico (Kelsen, 1955).

## 2 TECNOLOGIE PER LA PARTECIPAZIONE: LO STATO DIGITALE

L'utilizzo delle tecnologie digitali e la progressiva digitalizzazione della pubblica Amministrazione hanno contribuito a indirizzare l'evoluzione dello stato moderno che progressivamente assume aspetti modellati dalle stesse tecnologie: trasforma le proprie burocrazie reingegnerizzando i processi amministrativi; comunica digitalmente con cittadini e imprese, ma usa gli stessi strumenti giuridicamente rilevanti anche per comunicare al proprio interno; forma e gestisce le identità digitali (Gammicchia, 2018) dei cittadini che sono raggiunti al proprio domicilio digitale (ormai obbligatorio per una moltitudine di settori produttivi e professionali); stabilisce normativamente la "cittadinanza digitale" e il principio secondo il quale tutti gli atti formali della PA debbano essere improntati al principio del "Digital First" e su questo principio debbano essere costruite le piattaforme abilitanti *by default* e *by design*. Cioè pensate per il digitale fin dalla loro progettazione (*by design*) e questo senza ulteriori interventi normativi (*by default*).

Questi processi, attivi in Italia e in Europa (ma con diverse dimensioni rappresentano un fenomeno mondiale) delineano ormai una configurazione dello Stato contemporaneo spesso denominato *Stato digitale* (Di Viggiano, 2013), all'interno del quale anche le forme di governo e le rispettive gradazioni di democrazia si delineano come conseguenza di pratiche di raccolta del consenso che diventano sempre più determinate da procedure digitali (*e-Voting*) all'interno di una società in cui l'opinione pubblica è esposta al rischio della post-verità e delle mistificazioni tecnologiche e in cui, oramai, gioca un ruolo determinante l'arcipelago delle intelligenze artificiali.

Se quanto affermato ha una qualche plausibilità, allora l'attenzione può essere orientata verso forme di democrazie elettroniche, ovvero di *e-Democracy*, che sono delineate prepotentemente da strategie per la gestione digitale degli apparati pubblici e del sistema della politica. L'*e-Democracy* potrebbe essere intesa erroneamente come un nuovo tipo di democrazia, estranea al concetto comunemente conosciuto di "potere del popolo" ma, in realtà, più che demolire i precetti precedenti essa ne ristrutturata le fondamenta, dando nuova linfa al concetto di democrazia. *E-Democracy* è un'acquisizione recente con la quale s'intende ogni sperimentazione e qualsiasi utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche al fine di garantire

ai cittadini la massima e più agevole partecipazione politica e istituzionale, a qualsiasi livello. L'*e-Democracy* porta a considerare il crescente orientamento all'innovazione e conduce a parlare anche di *e-Government*, cioè del governo elettronico dello Stato e dell'impatto che esso produce nello sviluppo degli apparati statali, intesi spesso anche come burocrazie. Di contro, l'attività della gestione e del governo basato sulle decisioni politiche supportati dalle tecnologie della comunicazione elettronica viene individuata come *e-Governance*.

L'*e-Government* (Buccoliero, 2009), attualmente evoluto in *Open Government* (Pollifroni, 2020), è posto alla base dell'attuale idea di Stato digitale il quale fonda i suoi mutamenti nello "Stato apparato", risultandone uno strumento essenziale d'evoluzione. La caratteristica principale dell'*e-Government* riguarda la possibilità di governo elettronico della cosa pubblica e in particolare la capacità di comunicazione e di gestire le documentazioni della Pubblica Amministrazione con dispositivi telematici digitali che, unitariamente a un'azione di cambiamento organizzativo, consentono un'ottimizzazione del lavoro amministrativo e rappresentano un sussidio importante per la costruzione delle decisioni. In questi processi di *Decision Making* intervengono sempre più spesso sistemi esperti digitali fino a comprendere l'uso di algoritmi neurali e predittivi, tipici delle intelligenze artificiali. Quindi, per *e-Government* secondo l'OCSE, deve intendersi "l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) da parte delle PP. AA. applicato ad un vasto campo di funzioni amministrative [che] ha il potenziale di trasformare le strutture e le procedure amministrative". Per la Commissione Europea l'*e-Government* consiste nell'usare "le nuove tecnologie per aumentare la partecipazione al processo democratico".

Quindi, il governo elettronico si sviluppa e si stabilizza come presupposto per la democrazia digitale. Ma l'*e-Government* ormai rappresenta la storia dell'amministrazione digitale mentre si delinea una nuova frontiera digitale in funzione evolutiva, la cosiddetta *Hiperautomation*, in grado di aumentare la stabilizzazione di questa nuova organizzazione statale e di potenziarne le attività. Questo termine che ha subito una forte crescita d'uso negli ultimi 3 anni, probabilmente prodotta dalla pubblicazione dal rapporto di Gartner sui *Top 10 Strategic Technology Trends for 2020* (Panetta, 2019).

A seguito della globalizzazione della capacità di comunicazione, resa possibile dalla trasformazione digitale della società *networked*, lo Stato perde simmetria e sincronia rispetto ai fenomeni sociali che dovrebbe governare. Non solo, ma lo spazio e il tempo diventano un fardello lacerante per lo Stato e i suoi apparati in quanto le relazioni sociali, politiche, economiche si svolgono in spazi fisici o virtuali all'interno dei sistemi sociali che il singolo

Stato non controlla mentre la rapidità dell'accadere sociale e tecnologico non possono essere orientate dal diritto o da decisioni politiche e amministrative che hanno tempi lunghi di produzione. Come è risaputo le decisioni politiche o giuridiche arrivano sempre dopo l'insorgere del problema che le ha generate.

L'*hiperautomation* potrebbe soccorrere gli apparati dello Stato, compreso il sistema giuridico, trattandosi di un mix di tecnologie per l'automazione e l'intelligenza artificiale, che consente alle organizzazioni di identificare, controllare e automatizzare rapidamente il maggior numero possibile di processi. Grazie all'*hyperautomation*, combinata con la reingegnerizzazione dei processi, le organizzazioni private e statali potrebbero ridurre i costi operativi a patto di garantire una maggiore connessione tra di essi, una maggiore interoperabilità. Queste tecnologie, se combinate, sono in grado di aumentare le capacità degli esseri umani nel completare i processi più velocemente, in modo più efficiente e con meno errori. Se la semplice automazione consente di svolgere gli stessi compiti più rapidamente, gli esperti di *hyperautomation* sostengono che essa offra la possibilità di svolgerli anche in modo più intelligente (ForumPA, 2021). Tuttavia, i benefici di una simile tecnologia potranno essere realizzati solo a condizione di un forte piano di automazione, dopo aver ottimizzato i processi e di averli resi efficienti, evitando di automatizzare processi sbagliati e sconosciuti cioè senza averli prima resi trasparenti a seguito di mappatura e analisi del processo stesso (Pedrazzi, 2020). Sul lato dei risultati, gli RPA [*Robotic Process Automation* (RPA) che utilizzando "software "intelligenti", i cosiddetti "robot", possono eseguire in modo automatico le attività ripetitive degli operatori umani, imitandone il comportamento e interagendo con gli applicativi informatici nello stesso modo dell'operatore (Wikipedia, 2021)], e lo sviluppo delle tecnologie di *process mining*, in combinazione con l'IA per l'automazione intelligente, nel corso degli anni hanno acquisito la capacità di automatizzare processi complessi utilizzando dati non strutturati e dotati di un significativo livello di ambiguità. Questo modello si pensa possa essere applicato alle burocrazie dello Stato soprattutto in questo momento in cui la transizione digitale, a seguito della pandemia, viene invocata e finanziata da più parti.

In questa prospettiva, anche il diritto ha necessità di evolvere e di assumere una configurazione più adeguata perché una simile modalità di gestione della cosa pubblica strutturata in uno Stato digitale generalizzato richiede nuove regole giuridiche con la massima condivisione a livello universale. Non si tratta più soltanto di governare l'intelligenza artificiale attraverso il diritto ma di gestire con regole condivise tutte le implicazioni che la dipendenza da algoritmi tra loro correlati sta producendo. In particolare, per il tema trattato, preoccupa il

fatto che “la dipendenza da algoritmi sta distruggendo la fiducia dei cittadini nei loro governi e nella democrazia” perché gli algoritmi non sono perfetti e risentono delle *weltanschauung* e dei pregiudizi di chi li sviluppa. Questo non significa che bisogna rinunciare alla IA a causa della sua “imperfezione” perché neanche gli umani sono perfetti. I magistrati umani presentano imperfezioni e pregiudizi né li salva la logica argomentativa delle loro sentenze così come sistemi avanzati di diagnostica medica basati su AI riescono a diagnosticare malattie meglio di molti medici specialisti (Santosuosso, 2020).

### 3 NUOVI DIRITTI, NUOVE ESCLUSIONI

L’interesse dello Stato a governare le tecnologie della comunicazione e la loro applicazione ai processi sociali ha indotto i Legislatori ad introdurre una nuova fattispecie di diritti, generalmente indicati come “nuovi diritti”, con particolare enfasi verso quelle norme che potevano essere ascritte alla costruzione della “Carta della cittadinanza digitale” in un sistema di democrazia tecnologica incombente. In Italia, il riferimento a questo modello è contenuto nella Sezione II del riformato *Codice dell’amministrazione digitale*, termine con cui viene indicato il *D. Lgs 82/2005*.

Al diritto di comunicare con le burocrazie statali attraverso le ICT, in uno Stato che si sta organizzando per divenire digitale, spesso non corrisponde una reale possibilità del cittadino e dell’impresa di poter dialogare con le Amministrazioni pubbliche utilizzando le connessioni telematiche.

Di contro, dall’altra parte della strada, il dirimpettaio privato si costruisce un sistema valutario internazionale caratterizzato da una valuta digitale la cui solidità non è garantita da uno Stato, come avviene per le valute tradizionali, ma esclusivamente dalla fiducia dei “clienti” verso questa forma di criprovaluta consistente in un *network* di nodi, cioè di pc, che la gestiscono in modalità distribuita, *peer-to-peer*; e nell’uso di una forte crittografia per validare e rendere sicure le transazioni. Questa attività, prima guardata con grande diffidenza dalle banche e dai governi, risulta oggi essere una pratica “ordinaria” a cui anche gli Stati si riferiscono con grande interesse. Il governo cinese è intervenuto proibendo alle banche di usare *Bitcoin* per i loro scambi, sia per prevenire i rischi di riciclaggio di denaro e sia per difendere la stabilità finanziaria. Non ha posto, invece, nessuna restrizione per gli scambi tra privati tanto che attualmente la Cina è il primo mercato del *Bitcoin* con oltre il 35% di tutti i traffici mondiali.

L'Europa mantiene un atteggiamento di prudenza e solo nel 2018, con la *Direttiva Ue 2018/843* del Parlamento Europeo, ha riconosciuto ufficialmente le criptovalute, imponendo però a tutti i provider di servizi di portafoglio digitale di effettuare controlli sistematici per porre fine al regime di anonimato della propria clientela associato alle valute virtuali.

Alle criptovalute si affiancano, sempre per iniziativa privata, i cosiddetti *Smart Contract* i quali, basati sulla medesima piattaforma tecnologica trasparente e sicura usata per le criptovalute, la *Blockchain*, garantiscono un campo d'azione potenzialmente esteso, ma con confini giuridici ben visibili. Non sostituiscono le forme contrattuali tradizionali ma si occupano di funzioni condizionali “if/then” incorporate in software o protocolli informatici. Rappresentano un utile strumento per la soluzione alternativa di controversie. L'uso di questa forma di accordi *Smart* è in continua evoluzione grazie alla semplificazione delle operazioni secondo la quale al verificarsi di un evento previsto scatta un automatismo che produce l'effetto concordato: se c'è una *deadline* allora parte un pagamento (Cappiello & Carullo, 2020).

Il diritto è intervenuto solo di recente ad occuparsi di queste materie che pure impattano con il sistema giuridico che è obbligato a usare nuovi strumenti giuridici per regolamentare fattispecie tecnologiche che progressivamente acquistano rilevanza per il diritto il quale è obbligato a riconoscere nuovi diritti. In particolare, per il presente studio, sono quei diritti legati all'uso delle tecnologie digitali quali strumenti per l'esercizio della partecipazione democratica.

In tema di democrazia, in Italia, rileva l'art. 9 del D.Lgs. 82/2005 rubricato come “Partecipazione democratica elettronica”. Correlato con il diritto all'uso delle tecnologie stabilito dall'art. 3 e dall'art. 7 della medesima norma, l'articolo 9 pone l'obbligo per le amministrazioni dello Stato di “favorire ogni forma di uso delle tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico, per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili ... e di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare”. L'esercizio di questo diritto è consentito esclusivamente a coloro i quali possiedano una identità digitale e possano vantare un domicilio digitale.

Riguardo ai meccanismi di partecipazione, la norma italiana esclude il sistema elettorale del voto elettronico mentre in diversi Stati l'*e-voting* è una realtà consolidata. L'esempio del Brasile è il più completo e rinomato sistema di voto elettronico, spesso portato come paragone tecnologico-giuridico circa la validità, sicurezza, riservatezza e integrità dell'espressione digitale della volontà dell'elettore.

Alle soglie del III millennio era diffusa l'idea secondo la quale la disponibilità di informazione, accessibile a tutti e a buon mercato, prodotta e veicolata dalla Rete avrebbe

alimentato una maggiore mobilità sociale e limitato i processi di esclusione (Ceri & Brogna, 1998, p. 326). La possibilità di accedere all'informazione correlata alla necessità contestuale di cedere informazioni nell'uso della Rete e dei *social media* alimenta l'universo della comunicazione sociale producendo infinite possibilità di inclusione sociale ma altrettanti infiniti sistemi di esclusione, creando e stabilizzando diseguaglianze. Dalla prospettiva della comunicazione digitale si possono osservare almeno due tipi di processi: uno che riguarda la riproduzione e il rafforzamento di disuguaglianze già esistenti; un altro relativo a pratiche che innescano disuguaglianze specifiche collegate al diffondersi e all'uso delle tecnologie digitali.

Il paradosso risiede nella constatazione che le crescenti e profonde disuguaglianze sono amplificate dall'accesso ineguale alle ICT proprio per il fatto che gli esclusi rimangono ai margini in funzione del fatto che l'accesso alle tecnologie della comunicazione è il prerequisito per la partecipazione. In particolare, nella prospettiva di uno Stato digitale, proprio le fasce deboli della popolazione che potrebbero trarre maggiore benefici dall'erogazione di servizi *on line*, sono invece escluse e marginalizzate dalle tecnologie.

#### **4 DEMOCRAZIA DIGITALE COME DIFFERENZA**

Il fondamento delle democrazie liberali rappresentative è basato sulla possibilità che tutti i cittadini possano esprimere il proprio voto esercitando, così, una delega fiduciaria nei confronti degli eletti attraverso meccanismi elettorali legali. La democrazia stessa, fin dalle sue origini, può essere rappresentata come una tecnologia deputata alla raccolta e alla gestione del consenso utilizzato per fini politici e relativo ai presupposti delle condizioni di agibilità degli Stati democratici. Con l'avvento della modernità l'evoluzione dello Stato quale soggetto politico si accompagna contestualmente ad uno straordinario progresso scientifico che riguarda non soltanto l'acquisizione di nuove conoscenze tecniche ma anche la trasformazione delle forme di democrazia di volta in volta contemporanee.

Nella rappresentazione delle tecnologie della democrazia fa discutere il tema del voto elettronico (Clementi, 2020), variamente inteso e diversamente coniugato; regolato dai sistemi giuridici nazionali, proprio per la sua potenziale capacità di concorrere a formare democrazie diffuse a condizione di garantire la sicurezza ma, al tempo stesso, può diventare uno strumento in grado di consolidare distopie e indebolire la qualità e i caratteri delle attuali democrazie. Da questa prospettiva si può descrivere uno scenario secondo il quale il digitale da una parte può consentire una partecipazione più larga dei cittadini alla formazione della vita democratica



mentre, al verificarsi di altre condizioni politiche, sociali, economiche e tecnologiche può nuocere gravemente alla democrazia. La tecnologia digitale di per sé non produce né garantisce democrazia. Essa stessa non è democratica in quanto non prodotta da decisioni democratiche essendo la sua esistenza esito di selezioni e non di votazioni.

L'esercizio del voto, già dalla fine dell'Ottocento, è stato caratterizzato dalla necessità dei grandi Stati costituzionali di tipo democratico-rappresentativo, di garantire a tutti i cittadini il diritto di esprimere la propria preferenza elettorale: anche a coloro che fossero impossibilitati a votare nel proprio distretto elettorale a causa della propria lontananza giustificata come, per esempio, i militari (Amato & Clementi, 2012). Si indica questa modalità come voto a distanza definito "controllato" o "non controllato" in relazione alla possibilità di controllare o meno l'identità del votante e le condizioni di voto stabilite dalle norme. Un caso tipico del voto non controllato è il voto espresso per posta, ancora largamente esercitato.

Le tecnologie digitali, che hanno riparametrato le modalità comunicative private e istituzionali della società contemporanea, offrono agli ordinamenti democratici possibilità e soluzioni per consentire di manifestare la volontà popolare attraverso l'espressione del suffragio universale a distanza usando il voto elettronico (Sanjay, 2011). Il voto analogico, allora, si appresta a diventare un orpello delle vecchie democrazie ed emergono istanze secondo le quali l'*e-voting* sarebbe una plausibile e utile modalità per sostituire il voto cartaceo. Così l'Europa (Lindner, Aichholzer, & Hennen, 2016), più di venticinque anni fa considerava compatibile il voto a distanza espresso in forma elettronica e, più recentemente, ha sottolineato le potenzialità che l'interazione tra tecnologia e diritto può offrire agli ordinamenti democratici con l'uso del voto elettronico quale espressione legittima del diritto costituzionale di voto.

Questa transizione dal voto analogico a quello digitale, procedendo verso l'*e-Democracy* (Trucco, 2017), sembra avviata in considerazione anche che diversi ordinamenti consentono il voto elettronico presidiato o non presidiato per differenti tipi di votazioni (elettive o deliberative) e per differenti ambiti di autonomia territoriale. Democrazie molto ampie, come il Brasile, il Canada, gli USA o l'India ma anche democrazie a più ridotte dimensioni, come la Spagna, ormai presentano una progressiva diffusione del voto elettronico pur di fronte a problemi di sicurezza o di riserve circa la sua specifica applicabilità e funzionalità in quanto vulnerabile alla manipolazione (Nida-Rümelin & Weidenfeld, 2019, p. 159).

Il voto elettronico, tuttavia, pur nelle sue diverse accezioni, rappresenta per molti versi un elemento di riscatto delle istanze sociali orientate verso valori della piena sovranità popolare che si esprime attraverso forme e strumenti di democrazia partecipativa, diretta e deliberativa.

La crisi delle vecchie ideologie e dei partiti tradizionali (Azzariti, 2009), manifestatasi a partire dagli ultimi anni del secolo scorso, ha prodotto un calo di fiducia nelle espressioni politico-partitiche di massa e un'ondata di "anti politica" anche radicale. Questa tendenza ha determinato disaffezione verso la politica ma ha stimolato anche la produzione di movimenti di opinione di base. Un processo di selezione, sviluppatosi spontaneamente nel tempo, ha visto scomparire o diventare basici alcuni di questi movimenti mentre altre formazioni organizzate come movimenti sono intervenute a sostituire o ad affiancare i partiti tradizionali in competizione per la gestione di istanze sociali per molti anni marginalizzate o ignorate dalla politica ufficiale. È il caso del Movimento dei Verdi in Europa; è il caso di Forza Italia, della Lega o del Movimento 5 stelle in Italia.

All'inizio degli anni Novanta del secolo scorso l'opinione pubblica ha dovuto prendere atto che i grandi partiti erano diventati dei "giganti dai piedi di argilla": giganti per la loro pervasività nella vita pubblica nazionale, ma dai piedi d'argilla per l'impotenza a governare. Ciò ha aperto la strada ad una forte ondata di anti-politica che ha descritto la politica come un qualcosa di inefficiente ma molto costoso, di autoreferenziale e oligarchico, utile solo a riprodurre il potere dei politici di professione e, quindi, del tutto indifferente – se non ostile – alle esigenze di modernizzazione del paese. Forza Italia, in Italia, rappresenta un modello esemplare che promuove il "partito del presidente", con dirigenti attinti dalla società civile più che dalla politica, strutturato all'inizio, "come una macchina elettorale volta a sostenere l'elezione del proprio leader attraverso uno stretto collegamento con i mass media e una struttura territoriale in cui gli organi periferici erano più simili a dei club culturali che a sezioni di partito, visto che non eleggevano rappresentanti né collaboravano alla definizione dei programmi" (Ventrone, 2008).

Le neo formazioni movimentistiche e populiste, individuate inizialmente come anti-politica, hanno promosso la formazione e la crescita del senso di appartenenza di una massa assai variegata di elettori alimentando aspettative di rinnovamenti radicali in funzione di una visione secondo la quale la propria comunità di appartenenza sarebbe riuscita a soddisfare le esigenze collettive di un'identità condivisa, a tutelare gli interessi materiali dei propri membri e a offrire la possibilità, a questi ultimi, di partecipare attivamente ad essa attraverso l'instaurazione di una democrazia digitale interna al movimento. L'esperienza italiana è singolare e paradigmatica e può essere riassunta nelle parole del co-fondatore del Movimento 5 Stelle, Davide Casaleggio, che in una intervista al quotidiano "La Verità" del 27 luglio 2018 dal titolo emblematico: "Il cambiamento travolgerà tutto. Il Parlamento? Forse sarà inutile"

tratteggia un programma che poteva essere farneticante ma dai presupposti interessanti. In questa specifica prospettiva le tecnologie rappresentano il fattore abilitante per realizzare una democrazia elettronica diretta, superando sia la democrazia rappresentativa (Ferrajoli, 2020), ma anche il Parlamento stesso così come attualmente lo si intende. Fino a giungere ad avanzare la possibilità che fra qualche tempo non sarà necessario neanche avere un Parlamento. Chiarissima l'affermazione di Casaleggio: "Oggi grazie alla Rete e alle tecnologie esistono strumenti di partecipazione decisamente più democratici ed efficaci in termini di rappresentatività popolare di qualunque modello di governo novecentesco. Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile". In quel caso tutte le voci degli schieramenti politici si sono unificate nel descrivere questa idea come "aberrante" fino all'affermazione dell'ex Presidente della Camera, Schifani, secondo cui "pensare di sostituire disegni di legge ed emendamenti con algoritmi significa affidare la democrazia a meccanismi oscuri" (Repubblica, 2018).

È solo di qualche giorno fa la notizia pubblicata dall'ANSA (Buson, 2021) secondo la quale in Giappone sarebbe stato sviluppato il primo robot "pensante" dotato di un vero mini-cervello costituito da "neuroni coltivati in provetta che lo comandando imparando dai suoi stessi errori". L'evento, confermato dal responsabile del *Brain-Inspired Robotics Laboratory* (BraIR Lab) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, consiste in uno studio, pubblicato sulla rivista *Applied Physics Letters* dai ricercatori dell'Università di Tokyo, che descrive una ricerca che ha costruito una rete neurale di un robot non riprodotta artificialmente in un computer ma costituita da cellule nervose e da neuroni biologici coltivati in laboratorio. L'interesse è puntato sulla capacità di questa rete neurale "biologica" non strutturata per eseguire uno specifico compito, che pur essendo caotica, cioè con connessioni casuali tra i neuroni, riesce comunque ad apprendere degli errori che vengono segnalati da un impulso elettrico.

## 5. CONCLUSIONI

Sulla base delle suggestioni orientate dalle più recenti frontiere della ricerca sulla AI, le prossime intelligenze artificiali potranno beneficiare della potenza del *Qbit*, della capacità di apprendere delle reti neurali biologiche andando oltre il consueto livello di *Machine Learning* per realizzare l'utopia o l'incubo di molti: avere delle macchine computerizzate in grado di decidere autonomamente.

Quale impatto avranno queste innovazioni sulla forma e sulla tenuta delle democrazie? E ancora: in presenza di un ecosistema di intelligenze artificiali a-morali che evolvono si pone l'obbligo di pensare una nuova etica? (Nida-Rümelin & Weidenfeld, 2019)

È stato descritto come la formazione del consenso che determina i Governi e incide sulle democrazie sia un processo che presenta molte incognite ma soprattutto è legato alle convinzioni che la cosiddetta "opinione pubblica" elabora ed esprime. Un ruolo determinante è ricoperto dalla comunicazione che nella società contemporanea si forma e si veicola sempre più spesso con modalità esclusive di flussi digitali. In una società *networked* la comunicazione è la struttura delle relazioni sociali che sono esposte al rischio ineliminabile delle *fake news* e della disinformazione assunte a fonte primaria della formazione delle opinioni e, se possibile, del modellamento delle coscienze.

Con queste premesse è possibile affermare come in un sistema di democrazie elettroniche l'esito dell'espressione di voto, anche attraverso gli strumenti digitali dell'*e-Voting*, presenta risvolti problematici, non scontati. È necessario quindi mettere in conto il condizionamento dei *mass media* attraverso il quale sono veicolati messaggi che parlano alla pancia di una popolazione disillusa e ostile alla politica dei mestieranti: qualunque messaggio che tocchi le corde dell'anti-politica produrrà consenso che spesso supporta forme di democrazia deviata, "illiberale" teorizzata da Fareed Zakaria (Zakaria, 1997). Gli esempi noti rimandano alla Russia di Putin, agli USA di Trump, all'Ungheria di Orban (Cukani, 2021), al Brasile di Bolsonaro il quale ha paura del voto elettronico perché proprio il sistema brasiliano è quello più sicuro ed evita imbrogli e truffe elettorali.

Ma perché si parla di democrazie quando sono illiberali, cioè non vere democrazie? A differenza delle forme autocratiche del passato che erano mono partitiche, il carattere democratico delle democrazie illiberali deriva dal fatto che esse scaturiscono da una elezione libera dei leader da parte della popolazione. Nelle democrazie illiberali è il popolo che in maniera volontaria in un sistema multipartitico vota i propri leader. Questo è il carattere democratico. Il carattere illiberale deriva dal fatto che vengono messe al centro dell'azione di governo non i diritti e le libertà degli individui ma un nazionalismo esasperato, la formalistica centralità dei valori religiosi e della tradizione, il controllo dei media, una leadership populista, una forte ingerenza del governo nell'economia. La democrazia illiberale esalta la volontà del popolo quale fonte di potere assoluto, che come tale non può subire intralci da minoranze e opposizioni, da controlli giudiziari e mediatici, dalle costituzioni.

Pertanto le libertà possono essere decapitate o soppresse per questo sentire comune. La giustizia che difende i diritti dei singoli è bersaglio politico e sono frequenti i tentativi di limitarne la libertà. Per questo non ha senso l'ossimoro "democrazie illiberali".

La tecnologia digitale, le intelligenze artificiali sono strumenti che possono abilitare una maggiore partecipazione, possono consentire una migliore comunicazione universale, ma la democrazia non la determinano le macchine, almeno fintanto che non impareranno a prendere decisioni autonome con una valenza giuridicamente rilevante. Per adesso ci devono pensare gli uomini e le donne in qualità di cittadini.

## RIFERIMENTI

AMATO, G., & Clementi, F. (2012). **Forme di Stato e Forme di Governo**. Bologna: Il Mulino.

AZZARITI, G. (2009). La crisi dei partiti come crisi della loro capacità rappresentativa. In G. Brunelli, A. Pugiotto, & P. Veronesi, Scritti in onore di Lorenza Carlassare. **Il diritto costituzionale come regola e limite del potere** (Vol. V. Sez. I - Della democrazia e delle sue dinamiche, p. 1777-1888). Napoli: Jovene. Tratto il giorno novembre 01, 2021 da <https://journals.openedition.org/tp/1182>

BUCCOLIERO, L. (2009). **Il Governo elettronico**. Modelli, strategie di innovazione ed elementi di valore per una pubblica amministrazione digitale. Milano: Tecniche Nuove .

BUSON, E. (2021, OTTOBRE 27). Il primo robot che impara grazie a neuroni veri. **Tratto da ANSA.IT**: [https://www.ansa.it/canale\\_scienza\\_tecnica/notizie/tecnologie/2021/10/27/il-primo-robot-che-impara-grazie-a-neuroni-veri-video\\_1e59703f-a211-4767-9827-6c8d576e5d66.html](https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/tecnologie/2021/10/27/il-primo-robot-che-impara-grazie-a-neuroni-veri-video_1e59703f-a211-4767-9827-6c8d576e5d66.html)

CAPPIELLO, B., & CARULLO, G. (2020). Gli Smart Legal Contracts: prospettive per l'impiego nel settore pubblico-privato. In R. CAVALLO PERIN, D.-U. GALETTA, R. CAVALLO PERIN, & D.-U. GALETTA (A cura di), **Il diritto dell'Amministrazione pubblica digitale** (p. 305-320). Torino: Giappichelli.

CERI, P., & BROGNA, P. (1998). **La tecnologia per il XXI secolo: prospettive di sviluppo e rischi di esclusione**. (P. C. Brogna, A cura di) Torino: Giulio Einaudi.

CLEMENTI, F. (2020). **Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico**: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). *Federalismi*, 216-222.

CUKANI, E. (2021). **Condizionalità europea e giustizia illiberale: from outside to inside?** Napoli: ESI.

DI VIGGIANO, P. L. (2013, ottobre 29). **Lo Stato e le sue burocrazie digitali**. (D. Limone, A cura di) Rivista elettronica di Diritto, V(3), 136-149.

FERRAJOLI, C. F. (2020). Come esautorare il parlamento. Un caso esemplare del declino di una democrazia rappresentativa. **Teoria politica**, 10(10), 155-187.

FORUM PA, R. (2021, ottobre 13). **Hyperautomation: che cos'è e perché rappresenta la prossima frontiera digitale**. Tratto da forumpa.it: <https://www.forumpa.it/pa-digitale/hyperautomation-che-cose-e-perche-rappresenta-la-prossima-frontiera-digitale/>

GAMMICCHIA, G. A. (2018, Maggio 14). **L'identità digitale: nuova frontiera del diritto all'identità personale**. Tratto il giorno 2021 da <https://giuricivile.it/>: <https://giuricivile.it/lidentita-digitale-nuova-frontiera-del-diritto-allidentita-personale/>

KELSEN, H. (1955). **La democrazia**. Bologna: Il Mulino.

LINDNER, R., AICHHOLZER, G., & HENNEN, L. (2016). Electronic Democracy in Europe. Prospects and Challenges of E-Publics, E-Participation and E-Voting. (R. Lindner, G. Aichholzer, & L. Hennen, A cura di) Heidelberg: Springer,.

NIDA-RÜMELIN, J., & WEIDENFELD, N. (2019). **UMANESIMO DIGITALE: Un'etica per l'epoca dell'Intelligenza Artificiale**. Milano: Franco Angeli.

PANETTA, K. (2019, ottobre 2019). <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020>. Tratto da <https://www.gartner.com/en:https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020>

PEDRAZZI, S. (2020, Maggio 8). **Cos'è l'Hyperautomation e Come Sarà il Futuro della Trasformazione Digitale?** Tratto da <https://www.my-invenio.com/it:https://www.my-invenio.com/it/blog/cos-e-hyperautomation-e-come-sara-il-futuro-della-trasformazione-digitale>

POLLIFRONI, M. (2020). **Open-Government**. Torino: Giappichelli.

Repubblica, R. d. (2018, luglio 28).

[https://www.repubblica.it/politica/2018/07/23/news/casaleggio\\_parlamento\\_inutile-202476029/](https://www.repubblica.it/politica/2018/07/23/news/casaleggio_parlamento_inutile-202476029/). Tratto da [https://www.repubblica.it](https://www.repubblica.it:https://www.repubblica.it):

[https://www.repubblica.it/politica/2018/07/23/news/casaleggio\\_parlamento\\_inutile-202476029/](https://www.repubblica.it/politica/2018/07/23/news/casaleggio_parlamento_inutile-202476029/)

SANJAY, K. (2011). Analysis of Electronic Voting System in Various Countries. **International Journal of Computer Science and Engineering**, 3(5), 1825 ss.

SANTOSUOSSO, A. (2020). **Intelligenza artificiale e diritto: perchè le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto**. Milano: Mondadori.

TRUCCO, L. (2017). Il voto elettronico nel quadro della democrazia digitale. In T. E. FROSINI, O. POLLICINO, E. APA, & M. BASSINI. **Diritti e libertà in Internet**. Milano: Le Monnier.

VENTRONE, A. (2008, giugno 26). **La crisi della politica e lo sradicamento dei partiti**. Tratto da <https://www.italianieuropei.it/>: <https://www.italianieuropei.it/it/la-rivista/archivio-della-rivista/item/600-la-cri-si-della-politica-e-lo-sradicamento-dei-partiti.html>

WELLMAN, L. R. (2012). **Networked**: the new social operating system. Cambridge, MA : The MIT Press.

WIKIPEDIA. (2021, ottobre 31). **Robotic Process Automation**. Tratto da [https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina\\_principale](https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale):  
[https://it.wikipedia.org/wiki/Robotic\\_Process\\_Automation](https://it.wikipedia.org/wiki/Robotic_Process_Automation)

ZAKARIA, F. (1997, Dec.). **The Rise of Illiberal Democracy**. Foreign Affairs, 76(6), 22-43.

**Submissão: 16/11/2021 Aprovação: 25/11/2021**